

DIRITTO ALL' IDENTITA' PERSONALE

Art. 2 Costituzione - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Premesso questo, vediamo come si conforma la legge riguardo al principio costituzionale riportato sopra.

Quello che segue è IL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE E SUA TUTELA

>>>" Ogni individuo ha il diritto di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. L'identità personale, quindi, attiene alla proiezione del sé nel sociale. Alla base della sua violazione non vi è alcuna offesa, ma solo una distorta rappresentazione della personalità, dei suoi tratti e dei comportamenti che la caratterizzano. Dal punto di vista della cronaca, la lesione del diritto all'identità personale si sostanzia in una violazione del requisito della verità. Non dà luogo ad un reato, ma produce comunque quel danno ingiusto presente in ogni lesione di un diritto della personalità. Un illecito civile, che legittima una richiesta di risarcimento danni perché riconducibile a "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto" (art. 2043 del codice civile). "

mi descrivi, MI ASCRIVI, MI REGISTRI COME "QUALCOSA" CHE NON MI RAPPRESENTA?

molto bene, ANZI, MALE....IO DICHIARO CHI SONO IN VERITA'(ed è quello che facciamo) E SE MI GIRA TI CHIEDO PURE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PREGRESSI!!
chiaro?

Ne volete una prova ?

SENTENZA DI CASSAZIONE (Cass. 22.6.1985, n. 3769, FI, 1985, I, 2211).

Secondo la Cassazione, il diritto all'identità personale va definito nei seguenti termini:

"Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale."

«mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od

appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra».

>>> Quindi, anche se è possibile – e frequente – che una violazione del diritto all'identità personale passi attraverso l'USO DEL NOME (e chi è che sta usando IMPROPRIAMENTE IL NOSTRO NOME??) o dell'immagine di un soggetto, il diritto all'identità protegge un bene diverso e UTERIORE (poichè connesso alla PERSONA UMANA E SUOI DIRITTI UNIVERSALI), la cui tutela non si esaurisce in quella del nome e dell'immagine e peraltro sono possibili lesioni dell'identità personale che non passino attraverso l'uso del nome o dell'immagine

E ancora.....

Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13, FI, 1994, I, 1668

>>> L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

Questo diritto è VIOLATO OGNI SANTO GIORNO PRESSO I REGISTRI ANAGRAFICI DEL NOSTRO PAESE E PER TUTTA LA NOSTRA VITA, NELL'ESERCIZIO DELLA NOSTRA ESISTENZA TERRENA

**LA QUALIFICA DI "CATTIVO PAGATORE" AD ESEMPIO è UNA NETTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE DI ORDINE GRAVISSIMO!!
NESSUNO PUO' AVERE IL DIRITTO DI ISCRIVERCI IN UN ELENCO, FIGURIAMOCI IL CRIF CHE È UNA SOCIETA' A CAPITALE PRIVATO (È PROPRIETA' DELLE BANCHE!)
SE LO FANNO CON VOI
DOVETE DENUNCIARLI E CHIEDERE LORO DANNI SALATISSIMI!**

Bene, ora sai cosa hanno fatto alla tua vera identità, sai anche che facendolo sono andati contro le loro stesse leggi, e soprattutto sai che l'unico modo per uscirne è rivendicare la nostra vera identità che gode di tutti i diritti espressi nella legge 881/1977, diritti che sono negati all'identità che hanno creato alla tua nascita con l'inganno. Diritti che andiamo a riprenderci !!!